

CIRCOLARE AICAS N. 01 GENNAIO - FEBBRAIO 2021

RIFORMA DELLO SPORT: TITOLO SPORTIVO E ORGANI CONSULTIVI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI TIFOSI (LEGGE 08 AGOSTO 2019 N. 86)

La Legge 08 agosto 2019 N. 86 (*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, professioni sportive, nonché semplificazioni*) ha introdotto alcune disposizioni che “risultano essere già operative alla data del 31 agosto 2019”.

Tali disposizioni fanno riferimento alla disciplina del titolo sportivo (art. 3) ed agli organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi (art. 4).

1) Disciplina del titolo sportivo (ART. 3 Legge 86/2019)

La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, (definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati), sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.

In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.

N.B.: → Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate dovranno adeguare i propri statuti ai principi della disciplina del titolo sportivo.

1.1) La “Valutazione aziendale” del titolo sportivo: criticità

Il titolo sportivo viene definito dal 1° comma dell'art. 3 della legge delega (86/2019) come "l'insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva ad una determinata competizione nazionale".

In senso aziendalistico il titolo sportivo può essere astrattamente assimilato ad una sorta di avviamento non misurabile che, del caso, identifica i meriti acquisiti dal club sul campo.

La sua cessione, attribuzione o trasferimento è possibile solo dopo la redazione, da parte di un esperto nominato dal tribunale competente, di una perizia asseverata.

La norma non rimanda ad alcun decreto attuativo ed è pertanto immediatamente eseguibile. A quegli organismi (es la Figc) per cui il titolo sportivo non è ancora oggetto di stima e cessione a terzi viene ora data la possibilità, pur senza imporre un termine e prevedere sanzioni in caso di inottemperanza, di adeguare i propri statuti ai principi di cui all'art. 3 - 1° comma Legge 86/2019.

Al contrario altre federazioni (basket, pallavolo, hockey su ghiaccio), all'interno : dei propri regolamenti, già ne prevedono la stima e la cessione a terzi, evidenziando tuttavia, ai fini del calcolo, nulla di più che alcuni aspetti soggettivi (anni di affiliazione, presenza del settore giovanile ecc.), elementi certamente utili ma non sufficienti per una corretta determinazione del valore economico di tale intangibile asset.

Una recente indagine di Kpmg1 (The European Elite 2018) effettuata sulle 32 più prestigiose squadre di calcio in Europa, conferma come il valore commerciale di un sodalizio sia influenzato da molteplici fattori: diritti televisivi, marchi, abbigliamento, trofei in bacheca ecc.

N.B.: → La difficoltà nell'attribuire ai successi ottenuti negli anni un incontrovertibile valore richiederebbe, al fine di contenere rischi di doping finanziario, l'urgente adozione di una codificata metodologia estimativa.

2) Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi (ART. 4 Legge 86/2019)

Negli atti costitutivi delle società sportive di cui all'art. 10 della Legge 91/1981 è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo é formato da non meno di tre e non più' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, (tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive). Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989.

L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in tema di organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi.

2.1) Tifosi ed Organo Consultivo

Le disposizioni di cui all'art. 4 Legge N. 86/2019 dovevano entrare in vigore entro e non oltre lo scorso 28 febbraio 2020, termine non perentorio vista l'assenza di sanzioni in caso di inosservanza del "termine".

Negli statuti impropriamente evidenziati dalla norma il legislatore fa riferimento agli atti costitutivi, delle società sportive professionistiche che devono istituire un organo consultivo, il cui presidente può assistere alle assemblee dei soci, a cui delegare la tutela degli interessi dei tifosi attraverso "pareri obbligatori ma non vincolanti".

È previsto un minimo di tre ed un massimo di cinque eletti, ogni tre anni, dagli abbonati al club. Considerato che la nomina avviene nel rispetto di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società, non è chiaro se il candidato possa rilasciare all'organo esecutivo della stessa una mera dichiarazione di possedere lo status di supporter o, ad esempio, se la selezione debba/possa avvenire tra gli abbonati.

N.B.: → Allo stato quante società sportive hanno adempiuto a tale obbligo di cui all'art. 4 Legge delega 86/2019 ???

Bibliografia: *La riforma dello sport – Italiaoggi – Febbraio 2021*

26 febbraio 2021

Circolare a cura della Commissione Studi AICAS – (Commercialisti Azienda Sport)